

## **DATORI DI LAVORO, ENTRO IL 31 GENNAIO IL PROSPETTO INFORMATIVO**

*Nota del Ministero del Lavoro e dell'Anpal che chiariscono i termini della presentazione del prospetto informativo e quelli degli obblighi assunzionali per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, oltre che per partiti politici, organizzazioni sindacali e organizzazioni senza scopo di lucro*

ROMA - Il Ministero del Lavoro e l'ANPAL, con la nota n. 41/454 del 23 gennaio 2017, hanno fornito alcuni chiarimenti interpretativi relativamente alla presentazione del prospetto informativo e agli obblighi assunzionali dei datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, nonché dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, in conseguenza delle modifiche apportate alla legge 12 marzo 1999, n. 68 dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n.151.

La nota evidenzia che questi soggetti non sono tenuti alla presentazione, entro il 31 gennaio 2017, del prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della legge n. 68 del 1999. Viceversa, per i datori di lavoro che abbiano effettuato una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, entro il 31 dicembre 2016, resta fermo l'obbligo di invio del prospetto informativo entro il 31 gennaio 2017.

Sempre per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, per quanto riguarda gli obblighi assunzionali, la nota chiarisce che dal 1° gennaio 2017 i suddetti datori di lavoro sono tenuti a presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione, non già entro 12 mesi successivi alla data di assunzione effettuata nel corso del 2016, ma entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2017 (data di entrata in vigore della nuova disciplina), secondo le modalità indicate dall'articolo 7 della legge 68 del 1999 e nella nota ministeriale n. 970 del 17 febbraio 2016.

Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, che abbiano effettuato una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, entro il 31 dicembre 2016, e rispetto ai quali non trovava applicazione l'abrogato comma 2 dell'articolo 2 del menzionato D.P.R. 333 del 2000, continua ad applicarsi la regola generale della richiesta di avviamento entro i 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo.

(24 gennaio 2017)

Fonte: SuperAibile.it